

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 21693/2026
Roma, lì, 11/06/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da	- Presidente -	Sent. n. sez. 752/2026
ALDO ACETO	- Relatore -	UP - 17/04/2026
EMANUELA GAI		R.G.N. 2853/2026
LORENZO ANTONIO BUCCA		
UBALDA MACRI'		
PIA VERDEROSA		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

[REDACTED]
[REDACTED]

avverso la sentenza del 29/05/2025 della Corte d'appello di Bologna;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
MARIA LUISA MIRANDA che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Bologna, in riforma della sentenza di assoluzione del Tribunale di Ferrara, ha condannato gli imputati, alla pena di anni due e mesi tre di reclusione e € 1.500,00 di multa ciascuno, perché ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 3 n. 8 e 4 n. 7 legge n. 75 del 1958, in concorso tra loro, quali gestori del night club [REDACTED] favorivano e sfruttavano la prostituzione di numerose donne, assunte nel locale da loro gestito con mansioni di intrattenitrici, consentendo alle stesse di uscire dal locale in compagnia di clienti, i quali corrispondevano una somma di denaro per la successiva prestazione sessuale che veniva suddivisa a metà tra i gestori e le donne. Da marzo a giugno 2014.

2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi gli imputati, a mezzo del loro difensore, e ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati

Firmato Da: ELISABETTA ARRABITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 8027a563744127 - Firmato Da: ALDO ACETO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2f557baedc2c5cfa
Firmato Da: EMANUELA GAI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2ec951caa9d24fe6



nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

2.1. Il ricorso nell'interesse di [REDACTED] è affidato a quattro motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione all'illogicità e contraddittorietà sulla valutazione della prova testimoniale di [REDACTED] Travisamento della prova testimoniale di costei anche in relazione alla prova dichiarativa di [REDACTED] e dell'esame dell'imputato [REDACTED] Omessa valutazione dei dati probatori posti a base della decisione assolutoria del Tribunale di Ferrara. Premessa la necessità, per il giudice d'appello che riformi totalmente la sentenza di primo grado di procedere a una motivazione rafforzata, il giudice del gravame avrebbe disatteso tale principio là dove avrebbe valorizzato il contenuto delle dichiarazioni di [REDACTED] e non si sarebbe confrontato con la decisione di primo grado ed in particolare con le dichiarazioni di [REDACTED] che si pongono in netto contrasto con quelle di [REDACTED] su quanto avveniva nei privè del locale, in punto attività delle intrattenitrici che non ricomprendevano l'attività di meretrizio.

Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione all'illogicità e contraddittorietà sulla valutazione della prova e omessa motivazione in punto di profitto e vantaggio derivante dall'attività di meretrizio. La Corte territoriale avrebbe illogicamente ritenuto che il compenso spettante alle ragazze integrasse una forma di sfruttamento del meretrizio perché generava un'utilità patrimoniale correlata ad una prestazione sessuale che le ragazze spontaneamente offrivano soprattutto fuori dal locale.

Con il terzo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla configurazione della condotta di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.

Con il quarto motivo deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 4 n. 7 della legge n. 75 del 1958. Prescrizione dei reati.

2.2. Il ricorso nell'interesse di [REDACTED] è affidato ad un unico motivo di ricorso con cui si deduce la violazione di cui all'art. 603 comma 3 bis cod.proc.pen. La Corte territoriale è pervenuta alla decisione di condanna per effetto della sola rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale limitata al nuovo esame della testimonianza delle sole testi [REDACTED] e [REDACTED] quest'ultimo esame revocato per irreperibilità della teste, senza considerare che nell'istruttoria di primo grado oltre alle testi sopraindicati erano stati escussi altri ulteriori sei testimoni. La Corte d'appello avrebbe ritenuto di non



rinnovare l'istruttoria relativamente a questi testi che nell'appellata sentenza assolutoria erano invece stati ritenuti attendibili e ritenuto quale riscontro della testimonianza di [REDACTED] testimonianza sulla scorta della quale il Tribunale di Ferrara era pervenuto all'esito assolutorio per insussistenza dei fatti. La Corte territoriale sarebbe, dunque, pervenuta a un diverso epilogo di condanna sulla base della rinnovazione dell'istruttoria parziale e revocando l'ordinanza ammissiva della teste [REDACTED] senza disporre ulteriori approfondite ricerche.

Il difensore di [REDACTED] ha depositato memoria con motivo nuovo con cui deduce la violazione degli artt. 521,522 cod.proc.pen. Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Evidenza che i fatti esaminati dalla Corte ed avvenuti all'interno del locale non costituivano thema decidendum. Il capo di imputazione descriveva una precisa condotta, segnatamente l'avere, quali gestori del [REDACTED] - [REDACTED] consentito alle ragazze esercitanti l'attività di intrattenitrici, di uscire dal locale e di svolgere l'attività di meretricio percependo un compenso corrispondente alla tariffa prevista per la consumazione all'interno del locale e parametrato al tempo di assenza da esso, con la conseguenza che la sentenza di condanna nella parte in cui fa riferimento alle condotte illecite descritte dalla stessa sentenza impugnata sarebbe viziata da nullità per ultra petitum. In subordine eccepisce la prescrizione dei reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono entrambi inammissibili in forza di queste ragioni.

Come è noto, va ricordato che, secondo gli approdi di questa Corte di legittimità, la riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado impone al giudice del gravame il rispetto di due regole: per un verso, il ribaltamento deve poggiare su una motivazione c.d. rafforzata e, per altro verso, qualora scaturisca da una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, la riforma presuppone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

L'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., che ha positivizzato un principio affermato dalla Corte EDU (sentenza Dan c. Moldavia del 5 luglio 201), poi recepito dalle Sezioni Unite Dasgupta (Sez. U., n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488) e avallato dalla Corte costituzionale (cfr. sent. n. 124 del 2019), stabilisce l'obbligo del giudice di appello di procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel caso di appello proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa assunta in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado



o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438 comma 5 , 441 comma 5 cod.proc.pen., come mod. dalla legge n. 150 del 2022.

Con la disposizione in esame, il legislatore ha dettato una disciplina speciale in materia di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, che deroga alle regole generali poste dai commi 1 e 3 dello stesso art. 603 cod. proc. pen., al dichiarato fine di armonizzare il ribaltamento della sentenza assolutoria in appello con le garanzie del giusto processo, secondo l'interpretazione offerta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo circa la doverosità, in questo caso, di riapertura dell'istruttoria orale. Si tratta di un obbligo concorrente con quello di motivazione rafforzata, previsto in caso di riforma della sentenza assolutoria, sicché la sentenza di appello, che ribalti la decisione assolutoria di primo grado con condanna dell'imputato, postula, dal punto di vista procedurale, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod.proc. pen., e, dal punto di vista contenutistico, l'adozione di una motivazione rafforzata (cfr. Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, dep. 2023, B., Rv. 284493 - 03), consistente nell'obbligo, per il giudice di appello, di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza (per tutti, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679), non potendo, invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, p.c. in proc. Rastegar, Rv. 254638; Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri ed altri, Rv. 233083).

2. Con riferimento all'interpretazione del dato normativo la giurisprudenza di legittimità ha raggiunto alcuni punti fermi.

Sotto un primo profilo va richiamato quanto affermato dalle Sezioni Unite Troise secondo cui "l'applicazione della regola dell'immediatezza nell'assunzione di prove dichiarative decisive si impone univocamente in caso di sovvertimento della sentenza assolutoria, poiché è solo tale esito decisorio che conferma la presunzione di innocenza e rafforza il peso del ragionevole dubbio — operante solo pro reo e non per le altre parti del processo — sulla valenza delle prove dichiarative" (Sez. Un. n. 14800 del 21/12/2017 dep. 2018, Troise, cit. in motivazione) da cui la conclusione che il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione



adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430 – 01).

3. Nel delineare l'ambito dell'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa, le Sezioni Unite hanno precisato che deve trattarsi di "prova dichiarativa decisiva, essendo stata posta dal giudice di primo grado a fondamento dell'assoluzione, nonché di prova oggetto di una diversa valutazione da parte del giudice di appello (Sez. U., n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112). Certamente esulano dalla portata applicativa dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., il quale si riferisce alla sola "prova dichiarativa" (cfr. anche Sez. 3, n. 36905 del 13/10/2020, Vergine, Rv.280448 - 01), le prove documentali e, per lo stesso motivo, agli esiti dell'attività di captazione ambientale o telefonica, restano fuori dall'obbligo di rinnovazione le ipotesi in cui non si discuta il contenuto probatorio della fonte dichiarativa, ma la sua qualificazione giuridica (Sez. U., n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta; Sez. 2, n. 5045 del 17/11/2020, dep. 2021, Fano, Rv. 280562 - 01), nonché i casi di travisamento della prova.

4. Così tracciate le coordinate ermeneutiche, nella vicenda che ci occupa la sentenza di assoluzione poggiava sulle dichiarazioni rese da [REDACTED] e da alcuni avventori/clienti, svalutava le dichiarazioni rese da [REDACTED] e non considerava gli esiti delle intercettazioni telefoniche.

La sentenza di condanna, invece, valorizza il chiaro contenuto delle conversazioni telefoniche, di cui le più significative riporta nella motivazione, sulla scorta delle quali riteneva dimostrata l'attività di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione che avveniva nel locale gestito dai ricorrenti nei privé ed anche fuori dal locale dove venivano consumati i rapporti sessuali.

La principale fonte di prova risiede, secondo la sentenza impugnata, sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche il cui contenuto (neppure contestato) dimostra l'attività di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nei termini descritti nel capo di imputazione.

Rispetto a tale ratio decidendi, i ricorrenti non si confrontano deducendo (primo motivo di ricorso di [REDACTED] e unico motivo di ricorso di [REDACTED] la violazione dell'art. 603 comma 3 bis cod.proc.pen. con riguardo alla illegittimità della rinnovazione selettiva che non è censura che cogli nel segno con riguardo alla vicenda che ci occupa e la assenza di motivazione rafforzata.

5. Nel caso in esame, il giudice dell'appello ha rinnovato l'esame testimoniale di [REDACTED] poiché prova dichiarativa "decisiva" oggetto di "differente valutazione" rispetto al giudizio di primo grado, non ha rinnovato le altre fonti testimoniali (comprese le dichiarazioni della teste divenuta irreperibile) che non hanno formato oggetto di una diversa valutazione da parte del giudice di appello (Sez. U., n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112) in considerazione



del materiale probatorio (intercettazioni telefoniche) che è ritenuto pienamente adeguato e sufficiente a fondare il giudizio di penale responsabilità (e che, per inciso, smentiva il propalato degli altri testi, da cui anche l'assenza in ogni caso di decisività della loro riassunzione) ed è pervenuto ad un diverso epilogo con motivazione che delinea il proprio alternativo ragionamento probatorio e specificatamente disattende i più rilevanti argomenti che avevano fondato l'assoluzione là dove dà atto della mancata valutazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche – infondatamente trascurato dal primo Giudice – che, in uno con la rinnovata valutazione (positiva) della testimonianza di [REDACTED] fondano un piano giudizio di responsabilità penale.

6. Il secondo e terzo motivo di ricorso di [REDACTED] sono inammissibile perché versati in fatto e privi di confronto con la decisione impugnata che sulla scorta delle intercettazioni telefoniche (cfr. quelle indicate a pag. 8 in cui l'interlocutrice è proprio la ricorrente) e delle dichiarazioni testimoniali di [REDACTED] ha accertato l'esistenza del c.d. privé nel locale gestito dalla ricorrente, ove avvenivano gli incontri appartati e riservati tra le ragazze e i clienti e nei quali avvenivano unicamente tocamenti poiché la ricorrente non tollerava la consumazione di rapporti sessuali all'interno del locale, rapporti sessuali che avvenivano all'esterno rapporti che venivano remunerati con denaro che veniva in parte restituito ai gestori del [REDACTED] in un contesto nel quale, come emerge dai dati probatori, già durante gli approcci nel privé i clienti erano indotti, proprio grazie all'attività di intrattenimento che comprendeva anche approcci di natura sessuale, ad aumentare le consumazioni.

Come è noto la Legge Merlin configura la prostituzione come attività in sé lecita, ma punisce, nella fattispecie di cui all'art. 3 comma 1, della legge 20 febbraio 1958, n 75, diverse condotte (induce, favorisce e sfrutta) aventi, ciascuna di esse, elementi che le rendono differenti tra di loro e la cui realizzazione integra, di norma, il concorso di reati, diversamente dalla norma a più fattispecie che descrive una pluralità di condotte fungibili con le quali si integra il reato. Ciò che la norma punisce non è l'attività in sé di prostituzione ma le cosiddette "condotte parallele" che, senza rappresentare una soluzione costituzionalmente imposta rientrano «nel ventaglio delle possibili opzioni di politica criminale, non contrastanti con la Costituzione» (sentenza n. 141 del 2019 della Corte costituzionale).

Correttamente la sentenza impugnata, sulla scorta del compendio probatorio non qui rivisitabile, ha affermato la penale responsabilità della ricorrente (e del coimputato non ricorrente) in relazione al reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nei confronti di più persone che, assunte quali "intrattenitrici" nel locale, svolgevano l'attività di prostituzione



all'interno di esso, che fruttava agli imputati un corrispettivo in danaro da parte dei clienti e così sfruttavano l'altrui attività di prostituzione. Mentre il reato di favoreggiamento della prostituzione, che si perfeziona con ogni forma di interposizione agevolativa e con qualunque attività che sia idonea a procurare più facili condizioni per l'esercizio del meretricio, posta in essere dall'agente con la consapevolezza di facilitare l'altrui attività di prostituzione (Sez. 3, n. 15502 del 15/02/2019, L, Rv. 275843- 01), è stata ritenuta sussistente nella condotta degli imputati, titolari del [REDACTED] concretizzandosi, la condotta di favoreggiamento, in azioni volte a migliorare le condizioni organizzative per l'esercizio in concreto della prostituzione, indipendentemente da dove si consuma la prestazione sessuale e che, nel caso concreto, era integrata con la messa a disposizione dei locali privi che facilitavano l'attività di prostituzione delle donne che si svolgeva anche – ma non solo- all'esterno.

7. In tale contesto, la difesa con il motivo aggiunto, ha eccepito la nullità della sentenza ex art. 521 e 522 cod.proc.pen. sostenendo che la condanna sarebbe stata pronunciata anche per fatti non contestati nell'editto accusatorio che avrebbe fatto riferimento solo all'attività di sfruttamento fuori dal locale.

Orbene, rileva in primo luogo il Collegio che, oltre all'esplicito riferimento al reato di cui all'art. 3 n. 8 della legge n. 75 del 1958 che appunto prevede anche il favoreggiamento, è dirimente leggere la contestazione in fatto che nel delineare le condotte contestate ricomprende anche la condotta di favoreggiamento (si collega l'attività di gestione del [REDACTED] alla circostanza che gli imputati consentivano alle donne di uscire dal locale per svolgere la prostituzione e venivano retribuite per questa), ma in ogni caso l'imputata si è difesa nel merito con il ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 19380 del 12/02/2018, Rv. 273204 – 01).

8. Il quarto motivo di ricorso è parimenti inammissibile perché privo di confronto specifico con la decisione là dove a pag. 6, la sentenza impugnata dà atto che la teste [REDACTED] aveva dichiarato che nel locale lavoravano circa dieci ragazze che venivano alloggiate in appartamenti del coimputato [REDACTED]

Ricorre, pertanto la circostanza aggravante di cui all'art. 4 n. 7, della legge n. 75 del 1958, riconosciuta esplicitamente a pag. 11, con conseguente raddoppio della pena che incide sul termine di prescrizione (pari ad anni quindici) che non è ha tutt'oggi ancora decorso (maturerà al 01/03/2029).

9. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di



inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 17/04/2026

Il Consigliere estensore
EMANUELA GAI

Il Presidente
ALDO ACETO

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

